



*Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
Sezione staccata di Salerno*

D.P. n. 13/2024

Il Presidente

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n.1034;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104;

VISTA la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto n. 11 del 23 settembre 2022, riguardante il vigente riparto delle materie tra le sezioni del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno;

CONSIDERATO che appare opportuno, risalendo il vigente decreto al settembre 2022, provvedere ad un nuovo riparto delle materie tra le tre sezioni interne del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno in ossequio al principio di (quanto meno parziale) rotazione e all'esigenza di assicurare un equilibrato riparto delle materie sulla base delle statistiche generali elaborate dal Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, considerato anche il dato tendenziale dei primi mesi del 2024, in uno considerando la complessità del contenzioso, nonché il rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola controversia nonché il carico cautelare;

CONSIDERATA la opportunità che, come già disposto da ultimo con il citato decreto presidenziale n. 11 del 23 settembre 2022, la redistribuzione delle materie tra le sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali risulti già fissata la data della relativa udienza camerale o pubblica;

SENTITI i Presidente della seconda e della terza Sezione ed il personale amministrativo direttamente interessato;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° maggio 2024 tutti i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti, ad esclusione soltanto dei ricorsi per i quali sia stata già fissata la data della relativa udienza camerale o pubblica, sono ripartiti tra le tre sezioni del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno

nel modo seguente:

Sezione Prima

Aeroporti; Agenzia delle Entrate; Antichità e belle Arti; Appalti di servizi e forniture, ivi comprese le controversie concernenti la revisione prezzi; Associazioni e fondazioni; Armi; Autorità indipendenti; Autorità portuali; Avvocati libero foro; Avvocatura dello Stato; Banche; Beni culturali; Beni paesaggistici; *Class action*, Cimiteri; Cinematografia e teatro; Circolazione stradale; Cittadinanza; Comuni, Province e Regioni; Consorzi e cooperative; Elezioni; Enti pubblici in generale; Giochi, lotterie e scommesse; Insegnanti; Istruzione pubblica; Legge Pinto; Magistrati; Monopoli e dazi; Poste italiane; Porti; Professioni e mestieri; Servizi pubblici; Stazioni Radio Base; Spettacolo; Sport e turismo; Televisione e radio; Università degli Studi; Vittime del dovere.

Sezione Seconda

Appalti di lavori, ivi comprese le controversie concernenti la revisione prezzi; Edilizia ed urbanistica, ivi compresi i ricorsi in materia di edilizia residenziale pubblica; Espropriazione per pubblica utilità.

Sezione Terza

Agricoltura; Aiuti di Stato; Quote latte; Foreste; Animali; Caccia e pesca; Ambiente; Calamità naturali; Inquinamento; Autorizzazioni e concessioni; Camere di commercio; Commercio e artigianato; Industria; Concorsi; Demanio e patrimonio; Esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali; Farmacie; Fermo amministrativo; Forze armate; Medicinali; Polizia di Stato; Polizia

penitenziaria; Vigili del Fuoco; Ordinanze contingibili e urgenti; Patente di guida; Pubblico impiego; Previdenza e assistenza; Rifiuti; Sanità pubblica; Sicurezza pubblica; Informativa antimafia, Istituti di vigilanza; Stranieri.

Articolo 2

1. I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della P.A. sono assegnati alle Sezioni secondo il riparto di competenze tra le sezioni di cui all'art. 1.
2. Le opposizioni ai decreti di perenzione, le ingiunzioni di cui all'art. 118 c.p.a e le relative opposizioni sono assegnate alla Sezione competente secondo il riparto di cui all'art. 1.
3. I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza di merito per la quale è chiesta l'ottemperanza, restando salvo, in caso di conversione del rito, il riparto di competenze tra le sezioni di cui all'art. 1.
4. I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza gravata.

Articolo 3

1. È possibile derogare ai criteri di riparto di cui all'articolo 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.
2. Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.
3. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere pregiudiziale nella controversia.
4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono (e comunque quelle concernenti ogni caso di incertezza sull'individuazione della sezione competente) sono effettuate dal Presidente del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno o, in caso di suo impedimento, da uno dei due Presidenti delle sezioni interne secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Articolo 4

Ove si ravvisi la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni interne nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

Articolo 5

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 2024.

Articolo 6

La Segreteria Generale del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno è incaricata di comunicare il presente decreto a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato, ai Consigli dell'ordine degli avvocati di Salerno ed Avellino, all'Avvocato Distrettuale dello Stato di Salerno, e di curarne l'invio al Responsabile del servizio per la pubblicazione dei decreti sul sito della Giustizia Amministrativa, ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Salerno, 20 marzo 2024

Salvatore Mezzacapo
